

Crema, li 09.01.2026

ROTTAMAZIONE-QUINQUIES

La legge di Bilancio 2026 (legge 199/2025) prevede la riapertura della definizione agevolata (rottamazione-quinquies) per i debiti affidati all'agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti da:

- **mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate e dalle attività di liquidazione** di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, Dpr 600/1973 e agli articoli 54-bis e 54-ter, Dpr 633/1972 (controlli automatici e formali delle dichiarazioni)
- **dall'omesso versamento di contributi previdenziali (dichiarati)** dovuti all'Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento,
- importi omessi per **infrazioni al Codice della strada**.

I debiti oggetto della definizione (anche se oggetto di precedenti rottamazioni decadute) possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Non sono da corrispondere, invece, le somme affidate all'agente della Riscossione a titolo di interessi (da ritardata iscrizione a ruolo e quelli di mora, rispettivamente, ai sensi degli articoli 20 e 30, Dpr 602/1973), le sanzioni e le somme aggiuntive e quelle maturate a titolo di aggio.

La definizione delle infrazioni al Codice della strada determina il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge, ma non la sanzione.

Non rientrano nel perimetro della rottamazione dei ruoli i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell'imposta di registro, avviso di liquidazione (ad esempio, derivanti dal disconoscimento dell'agevolazione «prima casa» o da dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d'imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.



La **domanda di accesso** alla definizione agevolata andrà effettuata telematicamente **entro il 30 aprile 2026**, con indicazione del numero di rate scelto, mentre l’agente della Riscossione liquiderà gli importi da pagare entro il 30 giugno 2026.

A seguito della presentazione della domanda saranno inibite le azioni cautelari ed esecutive; inoltre, sino al 31 luglio 2026 sono sospesi gli obblighi relativi al pagamento di rate da dilazione dei ruoli che saranno inclusi nella domanda di rottamazione.

Il **versamento** andrà effettuato **entro il 31 luglio 2026**. È possibile **rateizzare** fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare con interessi al tasso del 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026.

Si **decade** dalla rottamazione (con riemersione del debito oggetto di definizione) se non viene pagata l'unica rata, oppure 2 rate anche non consecutive del piano di dilazione oppure l'ultima rata (rileva anche il pagamento insufficiente). **Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni.**

Nella domanda di rottamazione il contribuente deve impegnarsi a rinunciare ai giudizi pendenti. Successivamente alla trasmissione dell’istanza, il contribuente può chiedere che il processo venga sospeso in attesa che siano liquidate le somme e che sia poi pagata la prima rata. Pagata la prima rata il processo si estingue e perdono di effetto le sentenze eventualmente già depositate.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Studio Professionale Associato Magnoni - Riboli